



C O P I A

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI.

L'anno DUEMILADIECI addì TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
LOCATI GIUSEPPE	SINDACO	S
SONCIN ALBERTO	VICESINDACO	S
SCANDIFFIO MICHELE MARIA	ASSESSORE	N
TAMBURELLO MARIO GIUSEPPE BENVENUTO	ASSESSORE	S
TRESOLDI LUIGI	ASSESSORE	S

Totale Presenti

4

Totale Assenti

1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA LA SCALA TERESA.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE - SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 309 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 21/05/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21/05/2010

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

**OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI
ESTERNI.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16.07.2008 veniva approvato il “*Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale*”, secondo le specifiche disposizioni normative in materia contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*” (legge finanziaria 2008);

che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con nota ns. prot. n. 2781 del 10/03/2010, ha trasmesso la propria deliberazione n. 132/2010, con la quale si invita l’Amministrazione Comunale a modificare il predetto regolamento relativamente ai seguenti punti:

- a) all’obbligo di prevedere che anche per l’affidamento di incarichi il cui compenso previsto sia inferiore ai 5.000 si debba ricorrere ad apposite procedure selettive;
- b) al mancato riferimento a che le società *in house* debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle Società partecipate;

CONSIDERATO di procedere alla modifica del regolamento in oggetto nella parte indicata nella citata deliberazione n. 132/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;

VISTO ed esaminato il “*Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale*”, contenente le modifiche e le integrazioni apportate al testo ed indicate in neretto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.06.2008 con la quale sono stati fissati i criteri generali, relativamente all’assegnazione di incarichi esterni, ai quali la Giunta Comunale deve attenersi nell’approvazione del relativo Regolamento;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento, stante la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D. Lgs 276/2000 e dell’ art. 3 comma 56 della Legge 244/2007;

VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 55 DEL 13/05/2010

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il *Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale*”, nella formulazione allegata al presente atto, che abroga e sostituisce il precedente.
2. Di dare atto che il presente regolamento sarà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3, comma 57 della L. 244/2007.
3. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla Deliberazione G.C. n. del

COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Regolamento

*per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera
intellettuale (art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.)*

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.06.2008.
6. **Le società "in house" del Comune di Cuggiono devono osservare i principi e gli obblighi di cui al presente regolamento. Il Comune esercita il proprio potere di controllo sull'osservanza delle regole relative agli incarichi da parte delle società partecipate, sulla base dei principi di cui al presente Regolamento, tramite il proprio rappresentante.**

Articolo 2
Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell'art. 6, è dei Responsabili di Area che intendono avvalersene - di seguito "Responsabili

competenti” - i quali possono ricorrervi, solo in via straordinaria e per esigenze temporanee, nei limiti di spesa annua fissati nel bilancio preventivo.

2. Il Responsabile competente, oltre ad accertarsi dell'osservanza dell'art. 3 – comma 55 - della legge n. 244 del 2007 così come modificato dal D.L. 112/08, verifica la sussistenza dei presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 165/2001.
3. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio Preventivo.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente.;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; inoltre si considerano prestazioni ad alta qualificazione anche i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4, salvo quanto previsto dal successivo art. 6;
 - g) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente;
 - h) l'incaricato non deve aver riportato condanne penali e non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;

Articolo 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno,

successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richieste, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Articolo 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico. Dell'avviso di selezione si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione
2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, **solo quando ricorra una delle seguenti circostanze particolari:**
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) **in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;**
 - c) **nel caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (es. attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili);**
2. Possono essere altresì conferiti incarichi fiduciari in via diretta, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 7

Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

Articolo 8

Disciplinare di incarico e determinazione del compenso

1. Il Responsabile competente - o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 6 - formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato da verificare eventualmente tramite ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. Pertanto, la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati

Articolo 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

Articolo 10

Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione, ai sensi di legge, rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Art. 11
(Esclusioni)

1. Il presente Regolamento non si applica per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, né ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, né agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 12
Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
3. Il presente regolamento abroga l'art. 28 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Giunta Comunale N. **55** del **13/05/2010**

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI.

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 04/05/2010

IL RESP. AREA SERV. ALLA PERSONA
F.TO DOTT. UGLIETTI ROBERTO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 TUEL D.Lgs. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21/05/2010 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 21/05/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LA SCALA TERESA
